



**Dogane dei pascoli, beni comuni e sviluppo di  
strutture statuali nella repubblica senese (secolo XV).  
Terreni fecondi per un approccio interdisciplinare**

di Alessandro Dani

Il tema dello sviluppo organizzativo degli Stati territoriali tra tardo Medioevo e prima età moderna continua a sollecitare analisi e riflessioni nell'ambito di vari versanti della ricerca storica, come quelli politico-sociale e giuridico-istituzionale, settori di studio che, sebbene accademicamente distinti e caratterizzati da diverse metodologie, possono trarre benefici da un colloquio interdisciplinare. È in quest'ottica che vorrei sviluppare alcune brevi considerazioni, stimulate dalle note di recensione (apparse nel medesimo numero di questa rivista) di Riccardo Rao al mio volume sugli *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea* e a quello di Stefano Barbacetto sui beni comuni nella Repubblica di Venezia nei secoli XV-XVIII<sup>1</sup>. Rao ha dedicato importanti ricerche ai beni comuni nel periodo medievale<sup>2</sup> e dunque, guardando la storia moderna, può cogliere con sensibilità le svolte e le "accelerazioni" del lungo fluire del comunitarismo rurale attraverso i secoli. Giustamente egli vede tra fine Trecento e inizi Cinquecento un periodo di cambiamenti di segno riduttivo e richiama l'attenzione anche sul fenomeno della creazione delle Dogane dei pascoli nel primo Quattrocento, che interessò, com'è noto, la Repubblica di Siena, lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli<sup>3</sup>. Non c'è dubbio che tali realtà, di capitale importanza economica, oltre che ambientale e sociale, nei rispettivi territori, determinarono una diminuzione degli usi civici delle comunità che

<sup>1</sup> S. Barbacetto, «*La più gelosa delle pubbliche regalie*»: i «beni comunali» della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle Comunità (secoli XV-XVIII), Venezia 2008 (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Memorie Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti, 124).

<sup>2</sup> In particolare penso alla sua documentata monografia *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008 (Università degli Studi di Milano, Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, 258).

<sup>3</sup> Si veda O. Dell'Omodarme, *Le Dogane di Siena, di Roma e di Foggia. Un raffronto dei sistemi di 'governo' della transumanza in Età moderna*, in «Ricerche storiche», 26 (1996) 2, pp. 259-303.

ebbero la cattiva sorte di essere incluse nelle aree doganali. Ed è pure vero che, certamente, esse contribuirono a rafforzare la sovranità sul territorio, e dunque, in una prospettiva storica di lunga durata, esse rappresentarono fattori non marginali nella lenta edificazione della statualità moderna. Sono dunque del tutto d'accordo con le riflessioni di Rao.

Vorrei qui solo aggiungere brevi considerazioni di taglio puramente storico-giuridico, ma, spero di interesse anche per coloro che non sono storici del diritto. Vorrei in particolare porre in risalto qualche consistente nesso con l'esperienza giuridica precedente, che le "nuove" Dogane non recidono. Se per certi versi il demanio doganale preannuncia innovativi spazi di intervento del potere centrale, nondimeno pure mostra fondamenta costruite con materiali interamente appartenenti alla cultura giuridica medievale<sup>4</sup>. Su di esse lo storico del diritto deve richiamare l'attenzione perché non appartengono alla nozione attuale e corrente di demanio<sup>5</sup>, e dunque impongono una lettura "provveduta", che non proietti su realtà medievali e di antico regime connotati tipici della proprietà pubblica demaniale dello Stato contemporaneo.

In primo luogo occorre tenere presente che era assai diffuso, ed era anzi la regola nelle aree non intensamente coltivate, un modello di proprietà (sia privata che pubblica) non unitario, ma scomposto in vario modo<sup>6</sup>: dominio diretto e dominio utile, ma anche più domini utili sul medesimo bene, in base alle diverse utilità che esso poteva rendere (pascolo, coltivazione ecc.) o in base ad altri presupposti. Riguardo alla Dogana (e mi riferisco in particolare a quella senese, che ho studiato direttamente)<sup>7</sup> ciò implicava che nei territori interessati si avesse un dominio eminente in capo alla città dominante o al Principe, unito a un dominio utile del pascolo che sopravanzava alle necessità delle comunità<sup>8</sup>. Dunque le comunità ed i privati proprietari di fondi mantenevano un proprio diritto di pascolo che coesisteva, pur spesso problematicamente, con quello degli utenti della Dogana e mantenevano eventualmente un

<sup>4</sup> Tralasciamo qui la questione delle analogie con l'*ager scripturarius* di epoca romana, che già Varrone, *De re rustica*, 2, 1, 16, ricorda legato anche alla transumanza. Sull'argomento cfr. A. Burdese, *Studi sull'ager publicus*, Torino 1952 (Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino, serie II, 76), p. 37.

<sup>5</sup> Per una prospettiva storica del concetto di demanio si vedano G. Leyte, *Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (XIIe-XVe siècles)*, Strasbourg 1996; E. Cortese, voce *Demanio in generale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano 1964, pp. 75-83 (= Id., *Scritti*, a cura di I. Birocchi, U. Petronio, II, Spoleto 1999 [Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo. Collectanea, 10], pp. 1238-1246).

<sup>6</sup> Si veda P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 57-280; P. Grossi, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova 1968, pp. 183-208; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, pp. 98-103, nonché i vari contributi raccolti nel volume *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX - 3/X 1985), a cura di E. Cortese, Milano 1988.

<sup>7</sup> Rinvio a miei scritti sugli *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003 (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno, 7), pp. 182-197 e *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in corso di stampa negli Atti del Convegno internazionale di Alghero (8-11 novembre 2006) *La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, diritto e prospettive*.

<sup>8</sup> Si veda per esempio G. B. Neri Badia, *Decisiones et responsa iuris*, I, Florentiae 1769, dec. 51, p. 457.

dominio utile delle colture, dove i cicli seminativi consentivano un'alternanza tra coltivazione e messa a riposo dei terreni<sup>9</sup>.

Per questo non dobbiamo pensare ai territori doganali come a proprietà demaniali piene ed esclusive dello Stato, ma come a situazioni in cui il consueto intreccio di diritti reali coesistenti si complicava con l'innesto di un ulteriore tipo di dominio, connesso con quello eminente che spettava al titolare della giurisdizione superiore. Ciò è comprovato in modo chiaro dalla documentazione d'archivio, che testimonia per tutta l'età moderna, fino alle riforme del secondo Settecento, la persistenza nei territori doganali di pascoli fruiti e gestiti dalle comunità locali<sup>10</sup>. Queste ultime dunque videro ridotti (in misura diversa da caso a caso), ma non eliminati, i loro tradizionali usi civici di pascolo. Le fonti riferiscono spesso, non a caso, di questioni e controversie sorte dalla problematica convivenza tra pascolo stanziale (di bandita oppure di uso civico) e pascolo transumante. Così si spiegano anche le testimonianze di consistenti entrate derivanti dall'affitto dei pascoli in territori comunali da molto tempo inclusi nelle Dogane: ad esempio a fine Cinquecento, nella Maremma senese interessata dalla Dogana dei paschi, la Comunità di Capalbio percepiva oltre 2.000 lire l'anno dall'affitto delle proprie bandite, Montepescali 3.500, Grosseto quasi 5.000<sup>11</sup>. Questo spiega anche perché nei secoli XV-XVII molte comunità della Toscana meridionale risultassero comparativamente meno povere di quanto un luogo comune storiografico le ha dipinte.

Dal punto di vista del fondamento giuridico, le Dogane, tanto nel Quattrocento quanto ancora in età moderna, sembrano poggiare non tanto sulla teorizzazione ed esplicazione di nuove potestà statuali egemonizzanti, quanto sulla "applicazione estensiva" di vecchi principi di diritto feudale. Giovanni Battista De Luca (nel secondo Seicento) osserva come «Dominus habens solum jus territoriale seu jurisdictionale, ex legitima praescriptione seu alio legitimo titulo sit dominus herbae seu pascuorum excrescentium, ultra usum civium et incolarum, unde propterea habeat jus affidandi animalia exterorum...»<sup>12</sup>. E precisa, sulla scorta della dottrina feudistica meridionale, che deve trattarsi di una *moderata affidatio*, «ut exinde non impediatur usus seu pastura animalium civium et incolarum»<sup>13</sup>. Erano infatti i feudatari ad avere sul territorio soggetto sia un dominio diretto sia un dominio utile sulle risorse naturali eccedenti al fabbisogno della popolazione, che potevano anche concedere in godimento a forestieri, e ciò valeva per il pascolo come per l'acqua, il legname e le altre risorse naturali.

<sup>9</sup> Sia consentito rinviare, per i riferimenti alle fonti, ancora ai miei due scritti appena citati.

<sup>10</sup> Si troveranno numerose conferme a quanto detto nel fondo dei *Quattro Conservatori* dell'Archivio di Stato di Siena.

<sup>11</sup> Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*, n° 2015, ff. 1v, 9v, 20v. Si tratta del *Ristretto e compendio di tutte l'entrate et spese pubbliche dello Stato di Siena* compilato da Cosimo Acciaiuoli nel 1593.

<sup>12</sup> G. B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, IV, Venetiis 1716, disc. 36, p. 57, n° 4.

<sup>13</sup> Op. cit.

Si constata dunque qualcosa di simile a quanto osservabile in altri ambiti giuridici, come la contrattualistica agraria, i rapporti corporativi, molti aspetti del diritto statutario: il mondo giuridico “moderno” continua a poggiare sulle vetuste fondamenta medievali. Il nuovo non cancella, ma si innesta sul vecchio, sulla tradizione. Il meccanismo con cui si disciplinavano le nuove situazioni è in parte legislativo, ma in parte poggia ancora sull'*interpretatio* dei giuristi, che estende per via analogica principi del diritto comune<sup>14</sup>, sull'*arbitrium iudicis*, o possono avviarsi consuetudini locali capaci di riempire velocemente e silenziosamente gli spazi normativi vuoti.

In tema di proprietà pubblica, di beni comuni e più in genere di diritti reali, non mancano ovviamente elementi di trasformazione, di novità, ma i caratteri di continuità sono spesso prevalenti su quelli di discontinuità, che invece diverranno frequenti e abbondanti solo assai più tardi, con il passaggio dall'antico regime al nuovo ordine liberal-borghese<sup>15</sup>.

Concludendo, il rapporto tra istituzione delle Dogane e riduzione dei pascoli comunitari è dunque complesso. A mettere in guardia verso ogni automatismo (più dogane, meno usi civici) è anche un parere reso a fine Seicento dal toscano Giovanni Bonaventura Neri Badia, che ricordava come la creazione di una proprietà fondiaria piena (perseguita un secolo dopo dagli interventi liberisti leopoldini), avrebbe minato al tempo stesso sia le entrate doganali del Granduca che i diritti di pascolo comunitari, visti dunque quasi come alleati contro il “pericolo” di liberalizzazioni fondiarie<sup>16</sup>. Così, a mio parere, anche il tema del nesso tra istituzione delle Dogane e sviluppo delle strutture statuali si comprende meglio tenendo presenti i caratteri complessivi di queste ultime, ancora lontane dall'omogeneità, dall'ordine e dalla pervasività dello Stato ottocentesco, e poggianti costantemente su compromessi, accordi, privilegi, in un quadro frastagliato che non molto spazio lascia a ricostruzioni generalizzanti. Di qui l'utilità di confrontare angoli visuali (e dunque fonti, metodologie, saperi) diversi, nella consapevolezza che la “multi-dimensionalità” dell'esperienza storica non può smentire la sua sostanziale unitarietà.

Alessandro Dani  
Università di Roma Tor Vergata  
alessandro.dani@uniroma2.it

<sup>14</sup> Si veda E. Cortese, *Meccanismi logici dei giuristi medievali e creazione del diritto comune*, in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Atti del Convegno internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Napoli 18-20 ottobre 2001), a cura di M. G. Di Renzo Villata, Napoli 2003, pp. 329-355.

<sup>15</sup> In tema di beni comuni è allora che si assiste a un vero e proprio stravolgimento dei principi tradizionali, con l'azione “liquidatrice” liberista-statalista, che verrà condotta, non a caso, su due fronti: quello della proprietà, con iniziative legislative volte a promuoverne la pienezza e quello delle amministrazioni comunali, con la trasformazione dei vecchi Comuni in Enti pubblici ben controllati.

<sup>16</sup> Neri Badia, *Decisiones et responsa iuris* cit., p. 460.